

Spettabile

Luogo, data

FIDEIUSSIONE BANCARIA N. _____

Oggetto: Contributo a fondo perduto in anticipazione nell'ambito dell'Asse I, misura I.1.3. del P.O.R. F.E.S.R. 2007 – 2013 della Regione Piemonte – Finanziamenti per i servizi e i progetti per la ricerca e l'innovazione riservati ai soggetti aggregati ai POLI di INNOVAZIONE.

Fideiussione a favore di Finpiemonte S.p.A. (Finpiemonte), a garanzia dell'erogazione della quota di contributo a fondo perduto a titolo di anticipazione (pari al 30% dell'importo totale riconosciuto), per l'importo di euro _____

Premesso:

- che la Commissione dell'Unione Europea ha approvato con decisione C(2007) 3809, del 02/08/2007, il Programma Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR, per il periodo 2007/2013, a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e Occupazione;
- che il P.O.R. 2007-2013 a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione" nell'ambito dell'Asse 1 (Innovazione e transizione produttiva), prevede un'attività (Attività I.1.2: Poli d'Innovazione) finalizzata a sostenere "*.. network e strutture per organizzare e diffondere innovazione presso le PMP*" con azioni che "*si focalizzano sulla promozione del trasferimento di tecnologie, conoscenza e dell'offerta di servizi alle imprese*";
- che la Regione Piemonte, con DGR n. 25-8735 del 5 maggio 2008, successivamente integrata dalla DGR n. 11-9281 del 28 luglio 2008, ha individuato i domini tecnologici di competenza dei Poli e dei relativi territori di riferimento, e con DGR n. 37-9622 del 15 settembre 2008 ha modificato ed integrato i domini tecnologico-applicativi di competenza dei Poli;
- che la Regione Piemonte, con DGR n. 12-9282 del 28 luglio 2008, ha definito i contenuti generali della misura d'intervento del P.O.R. 2007-2013 per la costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento dei Poli di Innovazione;
- che con Determinazione Dirigenziale del 14 dicembre 2009, n. 375 è stato approvato il Disciplinare che prevede l'erogazione di agevolazioni per l'incentivazione degli interventi sopra citati e con Determinazione Dirigenziale del 14 dicembre 2009, n. 376 è stata assegnata a ciascun Polo di Innovazione la dotazione finanziaria per l'attuazione del rispettivo "Programma annuale 2010";
- che _____ (Debitore), Partita Iva _____, ha presentato un progetto che sarà finanziato nell'ambito dell'Asse I, misura I.1.3. del P.O.R. F.E.S.R. 2007 – 2013 della Regione Piemonte – Finanziamenti per i servizi e i progetti per la ricerca e l'innovazione riservati ai soggetti aggregati ai POLI di INNOVAZIONE;
- che ai sensi del punto II.A.2, par. 7, opzione 1.bis del Disciplinare (introdotta dalla Determinazione Dirigenziale del 17 febbraio 2010, n. 51) è prevista la possibilità di erogare un contributo a fondo perduto, nel limite del massimale di aiuto consentito, in tre soluzioni, di cui la prima nella misura del 30% a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo lo schema fornito da Finpiemonte, di pari importo, maggiorato degli interessi determinati in misura corrispondente al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea;
- che l'investimento ammesso per la realizzazione del progetto di cui sopra è pari ad € _____;

- che l'ammontare dell'anticipazione del 30% del contributo a fondo perduto è erogato previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta;
- che l'importo della suddetta fidejussione dovrà essere pari all'ammontare della parte di contributo a fondo perduto erogata in anticipazione (30%), maggiorata degli interessi calcolati in misura corrispondente al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea al momento della data di erogazione dell'anticipazione, per un periodo pari alla durata massima della fideiussione (60 mesi). La fideiussione dovrà essere emessa per un periodo pari alla durata del progetto maggiorata di 6 mesi (tale termine di conclusione sarà indicato da Finpiemonte nell'atto di ammissione del progetto a finanziamento) e sarà svincolata (anche prima della scadenza sopra indicata) ad avvenuta approvazione, da parte di Finpiemonte, della rendicontazione finale del progetto. La fideiussione si intende estesa automaticamente per periodi di sei mesi, fino all'emissione di svincolo da parte di Finpiemonte, e comunque non oltre il termine massimo di 60 mesi dall'emissione.

Tutto ciò premesso

la sottoscritta _____ - Sede Legale e Direzione Generale in _____ di seguito denominata "Banca", rappresentata in questo atto da _____, nato a _____ il _____ in qualità di _____, con la presente si costituisce fideiussore nell'interesse del Debitore ed in favore di Finpiemonte, quale gestore della Regione Piemonte, fino alla concorrenza massima onnicomprensiva di euro _____ (euro _____), pari alla quota di contributo a fondo perduto erogato in anticipazione (30%), maggiorato degli interessi calcolati in misura corrispondente al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea al momento della data di erogazione dell'anticipazione, per un periodo pari alla durata massima della fideiussione (60 mesi).

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

Art. 1 - La fideiussione garantisce, beninteso fino al predetto importo massimo onnicomprensivo di euro _____ (euro _____), il regolare adempimento degli obblighi assunti dal Debitore con l'accettazione del contributo come sopra concessogli dalla Regione Piemonte ed erogatogli per il tramite di Finpiemonte.

Art. 2 - Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o degli aventi causa.

Art. 3 - Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del Debitore e, in particolare, informarsi presso lo stesso dello svolgimento dai suoi rapporti con Finpiemonte. Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, Finpiemonte è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli entro i limiti d'importo stesso garantito, l'entità delle esposizioni complessive del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del Debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Art. 4 - I diritti derivanti a Finpiemonte dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il Debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che qui s'intende derogato.

Art. 5 - La Banca sarà tenuta, a semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. di Finpiemonte, a versare l'importo che da essa verrà indicato, fino alla concorrenza della costituita

fideiussione di euro _____ (euro _____) entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. A Finpiemonte non può essere opposta alcuna eccezione da parte di questa Banca anche in caso di eventuale opposizione da parte del Debitore o da altri soggetti comunque interessati, in caso di pendenza di eventuale controversia sulla sussistenza e/o esigibilità del credito ed anche nel caso in cui il Debitore sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 del Codice Civile.

Art. 6 – Lo svincolo della fideiussione sarà possibile solo quando alla Banca sarà pervenuta espressa dichiarazione liberatoria scritta di Finpiemonte, attestante l'intervenuta approvazione della documentazione relativa alla rendicontazione finale del progetto. Resta inteso che decorsi 60 mesi dall'emissione, la fideiussione si intenderà automaticamente svincolata.

Art. 7 - La Banca, rappresentata come sopra, dichiara di voler prestare e costituire, come costituisce, la presente fideiussione con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Debitore.

Art. 8 – La presente fideiussione avrà validità fino al ricevimento da parte della Banca della comunicazione di svincolo secondo quanto previsto al precedente art. 6 e comunque in ogni caso non oltre 60 mesi dall'emissione. Il mancato pagamento dei premi da parte del contraente non potrà essere opposto a Finpiemonte.

Art. 9 – In caso di anticipato svincolo della fideiussione rispetto alla scadenza (originaria o relativa all'automatica estensione di cui in premessa), la Banca è tenuta a rimborsare il costo della fideiussione stessa per il periodo di mancato utilizzo.

Art. 10 - Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente fideiussione sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.